TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 98

Pubblicazione del prospetto dei FIA chiusi o dei FIA UE chiusi

Il prospetto nonche' gli eventuali supplementi approvati dalla Consob sono validi ai fini dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari negli altri Stati membri della UE. A tal fine la Consob effettua la notifica secondo la procedura prevista dalle disposizioni comunitarie. Ove l'offerta di strumenti finanziari comunitari sia prevista in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto e gli eventuali supplementi approvati dall'autorita' dello Stato membro d'origine sono validi, purche' siano rispettate le procedure di notifica previste dalle disposizioni comunitarie. La Consob puo' informare l'autorita' competente dello Stato membro d'origine della necessita' di fornire nuove informazioni.

Versione in vigore dal 13 novembre 2012, non più in vigore dal 9 aprile 2014 · versione 53

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	IV — Disciplina degli emittenti
Titolo	II — Appello al pubblico risparmio
Capo	I — Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita
Sezione	I — Offerta al pubblico di titoli e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-98-pubblicazione-del-prospetto-dei-fia-chiusi-o-dei-fia-ue-chiusi/versione/53

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it